## COMUNE DI OTTANA

Provincia di Nuoro

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del MareDirezione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni AmbientaliDivisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Programma: Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Proponente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) e

Ministero dello Sviluppo Economico Settore di programmazione: Rifiuti

Scadenza presentazione osservazioni: 13/09/2017

Il Sig. Franco Saba nato in Ottana il domiciliato per la carica in Ottana, in via Libertà n. 66, il quale interviene e agisce in rappresentanza del Comune di Ottana (C.F.00150310910) nella sua qualità di Sindaco pro tempore,

## **PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi

## OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Il Comune di Ottana, non disconosce la necessità di mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, la necessità di individuare una sede idonea ad

ospitare lo stoccaggio delle scorie radioattive, tuttavia si propongono le seguenti osservazioni in merito all'intero Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

in prima analisi occorre evidenziare che la regione Sardegna ha dichiarato la Sardegna Territorio Denuclearizzato e precluso al transito ed al deposito anche temporaneo, di materiali nucleari non prodotti nel suo territorio regionale (Legge Regionale n.8 del 03.07.2003), 2003, che quantunque dichiarata illegittima con sentenza con sent. Corte Cost. n. 62 del 29 gennaio 2005, costituisce una ferma volontà del popolo sardo.

Il 15-16 maggio 2011, il Popolo Sardo ha sovranamente detto no alle scorie attraverso il referendum anche con di iniziativa popolare "dichiarato di essere fermamente contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti decretando, con il voto favorevole della quasi totalità dei votanti (il 97%), l'assoluta indisponibilità del territorio sardo all'installazione di centrali nucleari e allo stoccaggio di scorie radioattive;

Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa attraverso il suo sito internet che "La Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del Combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre un Programma Nazionale per l'attuazione della politica di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, quando entrambi derivano da attività civili, dalla generazione fino allo smaltimento." e all'articolo 4 prevede i rifiuti siano sistemati in via definitiva nello Stato membro in cui sono stati generati.

Fate queste premesse inerenti il piano di opportunità politica, si ritiene che sul merito tecnico è opportuno proporre le seguenti osservazioni all'intero Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attualmente sottoposto alla fase istruttoria tecnica ambientale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Come noto in Sardegna non si trova nessun produttore o detentore di rifiuti radioattivi. L'eventuale individuazione della Sardegna come Deposito Nazionale (DN) dei rifiuti radioattivi apparirebbe, , una grave anomalia aggravando il sistema pubblico del costo del trasporto dei rifiuti tossici e moltiplicando i rischi connessi.

Un riferimento deve essere fatto anche alla situazione della gestione dei rifiuti nucleari nel mondo.

Al riguardo si deve evidenziare, ad esempio, che nel resto del territorio dell'unione europea nessun deposito e localizzato su un'isola, se si eccettua ovviamente il regno unito.

Anche gli stati dell'america settentrionale hanno individuato esclusivamente ubicazioni in aree interne alcune coincidenti coi siti nucleari; in Australia non esistono invece centrali nucleari e l' ipotesi di allocazione dei depositi presenta notevoli difficoltà per le forti opposizioni delle popolazioni locali. In giappone infine e stato avviato l'iter per la realizzazione di un deposito geologico di profondità ancorchè il suo territorio sia composto da una miriade di isole.

Sul fronte della valutazione dell'impatto e della criticita legati alla realizzazione del deposito nazionale, risulta pressoché impossibile sporgere alcuna considerazione in quanto allo stato attuale non e stata resa nota la sua localizzazione. E evidente l'anomalia relativa alla

neccessita di effettuare delle osservazioni puntuali in fase di VAS, laddove si renderebbe necessario, invece, acquisire informazioni di dettaglio rispetto ai siti che il Governo intende individuare come idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. I cosiddetti fattori perturbativi, generati dal DN ed elencati nel Rapporto ambientale, non possono essere oggetto di alcuna considerazione concreta, non vi è la possibilità di effettuare una analisi completa e compiuta dei fattori di rischio connessi al territorio.

Per quanto si affermi al paragrafo 5.3 del Rapporto ambientale, che allo stato del procedimento "non sia attualmente possibile valutare la significatività degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali, che avverrà in sede di VIA (D.Lgs 31/2010 e D.lgs. 152/20066 ss. mm. ii)" si esprime la più netta contrarietà in merito all'indirizzo governativo, che rimanda alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ogni valutazione inerente agli impatti potenziali del programma di realizzazione del DN. Posticipare, dunque, la valutazione Ambientale alla fase progettuale, di fatto svuota le considerazioni sulla VAS di precisi riferimenti, e annula ogni possibilità di individuare i potenziali rischi collegati.

Questa metodologia rende impossibile eventuali considerazioni sugli aspetti geomorfologici del territorio, sugli aspetti insediativi e/o produttivi, sulle emergenze ambientali, storico-culturali e paesaggistiche, sulle vie di comunicazione e di accesso ai siti.

Questo vulnus procedurale risulta gravemente lesivo delle prerogative dei territori, anche in considerazione dei recenti sviluppi normativi in materia di VIA (decreto legislativo n.104 del 16 giugno 2017).

la procedura corretta avrebbe voluto che si procedesse alla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) contestualmente all'avvio del procedimento di VAS.

Ciò avrebbe consentito ai territori di esprimersi con maggiore consapevolezza ed efficacia

La Sardegna ha una superficie complessiva di 24.100 km2 ed è per estensione la seconda isola del Mediterraneo, dopo la Sicilia, e la terza regione italiana. La posizione geostrategica al centro del Mediterraneo Occidentale ne fa un crocevia fondamentale fra Oriente ed Occidente. Le coste meridionali e occidentali della Sardegna si aprono ai rapporti con una delle aree di crisi più complesse del Pianeta, quella del Nord Africa (in particolare con la Tunisia e l'Algeria) nel quale il rischio di affermazione del terrorismo è sempre molto elevato. Le coste settentrionali si aprono ai rapporti transfrontalieri con la Corsica attraverso le Bocche di Bonifacio. La condizione di insularità a sempre comportato un notevole svantaggio economico e sociale.

Nel contesto delle osservazioni qui trattate appare importante sottolineare due concetti centrali per l'espressione della più netta contrarietà all'ipotesi che la Sardegna venga individuata come sede del deposito: la condizione di insularità aumenta i costi anche per la realizzazione, gestione e utilizzo dell'eventuale DN che può, evidentemente, essere stimato in maniera precisa e comparata rispetto a qualunque altra soluzione. Inoltre in un'momento di forte crisi economica nella il sistema pubblico e costretta a una incessante politica di spending review apparirebbe immorale privilegiare soluzioni che comportano un aumento di costi di costruzione e gestione del sito e sui trasporti (oltre alle evidenti questioni legate alla sicurezza che saranno trattate successivamente).

Inoltre l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riconosce «un'attenzione particolare» alle zone rurali (...) e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, e l'articolo 175 dello stesso Trattato prevede che «l'elaborazione e la realizzazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengano conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrano alla loro realizzazione».

Si ritiene che il Governo nazionale dovrebbe tener conto dell'orientamento comunitario senza confondere l'attenzione particolare con l'idea che nelle aree insulari del territorio italiano si può fare ciò che le popolazioni, democraticamente, hanno scelto di non volere. Dal punto di vista pratico l'eventuale individuazione della Sardegna quale sede del DN aprirebbe problematiche difficilmente superabili dal punto di vista della logistica e dei rischi per l'ambiente naturale. Le scorie radioattive, infatti, arriverebbero in Sardegna via mare. Già questo fatto dovrebbe sconsigliare chiunque dall'individuazione della Sardegna come sede del DN. I rischi per l'ambiente e per l'economia di Sardegna, Corsica e di una parte consistente delle regioni italiane che si affacciano sul Mar Tirreno (Liguria, Toscana, Lazio, Campania) in caso di incidente in mare o in caso di attacco terroristico dovrebbero, evidentemente, far propendere per l'esclusione della Sardegna. Il mare deve essere tutelato per ragioni legate alla difesa dell'ambiente, della biodiversità, ma anche come fonte di ricchezza economica legata al turismo che in caso di incidente o di attacco terroristico in mare smetterebbe di colpo di essere una fonte di reddito e di occasione di crescita economica e sociale. Ma l'individuazione della Sardegna come sede del DN determinerebbe un danno di immagine incalcolabile per il settore anche nel caso di gestione ordinaria del sito. Si affosserebbe un'economia già di per sé fragilissima come quella sarda.

La contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale hanno portato il legislatore europeo a emanare precise normative finalizzate alla protezione ambientale e della salute degli esseri viventi. La presenza di siti contaminati è ben documentata anche in Italia dove, a numerosi Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN) In Sardegna sono stati perimetrati tre SIN: Sulcis - Iglesiente - Guspinese, Porto Torres e La Maddalena (declassato nel 2013 a Sito di Interesse Regionale). Purtroppo il sito industriale di Ottana e ancora in attesa del riconoscimento quale sito di interesse nazionale

In tali siti e, in generale nelle aree contaminate, l'esposizione alle sostanze contaminanti influisce sullo stato di salute della popolazione e per questo motivo, soprattutto nel corso di questi ultimi dieci anni, sono stati realizzati degli studi che indagano la questione legata all'esistenza di una relazione causa-effetto tra inquinanti ambientali e insorgenza di patologie.

Dunque occorre porre particolare attenzione alle scelte che potrebbero comportare nuove forme di contaminazione per il territorio della Sardegna gia gravemente colpito.

È centrale la questione legata alle bonifiche ambientali che sono incompatibili con l'introduzione di nuovi progetti portatori di nuove forme di inquinamento.

Per tutte queste ragioni si propongono osservazioni nella fase di VAS che evidenziano come l'individuazione del territorio sardo quale sede del Deposito Nazionale sia profondamente sbagliata.

In primo luogo a l'ordine democratico:

si fa riferimento al pronunciamento del popolo sardo con il referendum consultivo;

in secondo luogo ragioni socio economiche, legate alle condizioni di svantaggio determinate dall'insularità, come l'aggravamento dei costi anche ambientali derivanti dal trasporto via mare.

Ulteriori osservazioni si sarebbero potute fare se la procedura avesse indicato già nella fase di VAS i siti potenzialmente idonei in modo da verificare le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, le infrastrutture, le emergenze sociali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali eventualmente presenti. Aver rimandato alla VIA tale valutazioni rappresenta un grave vulnus che non consente, in questa fase, di poter dispiegare tutte le osservazioni di dettaglio che sarebbero invece necessarie.

Su questo aspetto procedurale, gravemente lesivo delle prerogative dei territori, si esprime la più netta contrarietà.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

